

Assegno di maternità dei Comuni

Che cos'è

Breve descrizione

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

Requisiti

A chi è rivolto

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a **cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri** in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità.

L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito. I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata al **comune di residenza** al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazioni (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), **entro sei mesi** dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

L'importo dell'assegno è **rivalutato ogni anno** per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- La dichiarazione sostitutiva unica oppure l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno;
- Un'autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via);
 - di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione;
 - diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
 - di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall'art. 49 della Legge n. 488/99).
 - L'IBAN sul quale intende ricevere l'assegno

Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Costi, tempi e modalità di pagamento

L'assegno è pagato dall'Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento. Non ci sono costi a carico del cittadino

A chi rivolgersi: Area 1 Amministrativa, Ufficio Servizi Demografici, Sig. ra Michela Fisoni, tel 050 684932, fax 050 685771, e-mail anagrafe@comune.santaluce.pi.it